

## **TI\_GERICHTE 16.2003.68 vom 5. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2003.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2003.68)

FR: TI\_GERICHTE 16.2003.68 du 5 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 16.2003.68 del 5 agosto 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.08.2003  
16.2003.68

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2003.68 Lugano 5 agosto 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 2003 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 11 giugno 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 marzo 2003 da \_\_\_\_\_ rappr. \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 26 marzo 2003 lo \_\_\_\_\_, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 3'579.95 rivendicati a saldo dell'imposta cantonale 2001 oltre agli interessi di mora e alla tassa di diffida; che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto l'istanza, rimasta incontestata dalla convenuta, assente al contraddittorio; che con scritto 2 luglio 2003 \_\_\_\_\_ insorge contro il predetto giudizio: la ricorrente si duole del fatto di non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza in quanto impedita per gravi e imprevedibili motivi, ovvero per una panne al veicolo occorsale mentre si stava recando in Pretura; che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni; che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC); che nel caso concreto la decisione querelata è stata intimata l'11 giugno 2003, ragione per la quale al momento dell'invio del ricorso (5 luglio 2003 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni, pur tenendo conto dell'eventuale giacenza di sette giorni della raccomandata, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame; che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che il ricorso è anche infondato nel merito poiché l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 137 lett. b CPC), unico rimedio offerto dalla procedura per riparare all'avvenuta inosservanza di un termine, (in concreto quello del contraddittorio) a prescindere dall'assenza di una qualsiasi prova circa l'effettivo impedimento al quale

sarebbe stata confrontata la ricorrente, non è proponibile nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione ( Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, ad art. 137, m. 5); che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 2003 di \_\_\_\_\_ è irricevibile in quanto tardivo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.